

AVVOCATO
SONIA GRIMOLDI
P.zza E. Toti, 190 -21040 Cislago (VA)
Tel./Fax 02.96380795
e-mail: avv.soniagrimoldi@tiscali.it
PEC: sonia.grimoldi@busto.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI VARESE

Atto di citazione

La signora **FERRARI MORENA**, nata a Verbania (VB) l'8.11.1965, residente in Tradate (VA), Via E. Viganò n. 26 (C.F. FRRMRN65S48L746R), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'**Avv. Sonia Grimoldi** del Foro di Busto Arsizio (C.F. GRMSNO73L49L319J) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in 21040 Cislago (VA), Piazza E. Toti n. 190, pec: sonia.grimoldi@busto.pecavvocati.it

P R E M E S S O

IN FATTO

- 1) Nel primo pomeriggio del 23.12.2019, la signora Ferrari Morena usciva dalla propria abitazione in Tradate, Via E. Viganò n. 26 per recarsi sul posto di lavoro presso la RSA "Pineta" sita in Tradate, Via Monte Nevoso n. 12, dove lavora come OSS;
- 2) Sul primo tratto di strada, appena fuori casa, la signora si manteneva sul marciapiede, fino all'incrocio con via Cadorna, dove finisce la banchina pedonale (docc. 1-2).
- 3) Per raggiungere a piedi la RSA, l'attrice ha attraversato Via Viganò, ponendosi lungo la strada che costeggia la ferrovia, priva di pista ciclopedonale o marciapiede (doc. 3);
- 4) Dopo aver percorso pochi metri lungo Via Viganò, la signora cadeva a terra a causa di una buca sull'asfalto (docc. 4-4c);
- 5) Alcune colleghe della signora Ferrari, Milvia Monzini, Giovanna Ciceri e Daniela Zappa, giunte sul posto, hanno rinvenuto la signora a terra accanto alla buca ed hanno chiamato i soccorsi;
- 6) Giunta al PS dell'Ospedale di Tradate, la signora veniva sottoposta ad accertamenti che evidenziavano una frattura scomposta trimalleolare alla caviglia sinistra,
- 7) A seguito della mancanza di posti letto presso il nosocomio di Tradate, la paziente veniva trasferita presso l'Ospedale di Circolo di Varese-Fondazione Macchi, dove lo specialista ortopedico eseguiva manovra riduttiva con tutela in valva gessata e stivaletto gessato (doc. 5);

- 8) Ricoverata in reparto ortopedia, la signora veniva sottoposta in data 27.12.2019 a intervento di riduzione e sintesi con placca e viti e con vite cannulata (doc. 5);
- 9) Il 29.12.2019 veniva dimessa con apparecchio gessato con prescrizione di terapia farmacologica e istruzioni post-ricovero, nonchè controllo radiografico dopo un mese (doc. 5);
- 10) La signora Ferrari sospendeva quindi l'attività lavorativa per infortunio in itinere, dal 23.12.2019 al 21.1.2020 (doc. 6);
- 11) Nel gennaio 2020 si sottoponeva a medicazioni ed il 27.1.2020 eseguiva controllo radiografico, che evidenziava la persistenza di un quadro algodisfunzionale di caviglia e una articolarietà ridotta su tutti i piani (doc. 7);
- 12) Le veniva perciò prescritta terapia di recupero e rivalutazione clinico-RX dopo 15 giorni;
- 13) Nelle more, ritenendo le lesioni addebitabili all'incuria dell'Amministrazione Comunale, che non ha esercitato il doveroso controllo e manutenzione sulla strada di pubblico transito, la signora Ferrari, per mezzo della scrivente, con pec del 17.1.2020, ha chiesto al Comune di Tradate il risarcimento del danno patito, invitando nel contempo l'Ente alla negoziazione assistita (doc. 8);
- 14) L'amministrazione Comunale non prendeva posizione sull'invito alla negoziazione ma richiedeva una serie di documenti e informazioni per l'istruzione della pratica risarcitoria;
- 15) Così il 31.1.2020, veniva trasmessa agli Uffici comunali competenti la documentazione fotografica richiesta sullo stato dei luoghi del sinistro (doc.9);
- 16) Non ricevendo riscontro, veniva sollecitata una risposta al Comune, in data 11.3.2020 (doc. 10);
- 17) Il 17.6.2020 la compagnia assicurativa Geminass richiedeva, nuovamente, per conto dell'assicurato Comune di Tradate, l'invio di documentazione medica e foto, che venivano prontamente trasmesse in data 19.6.2020 (doc. 11);
- 18) Il 22.6.2020 la compagnia assicurativa invitava la danneggiata a visita medico legale ed il successivo 12.8.2020 Geminass respingeva la richiesta risarcitoria (doc. 12-13);
- 19) Stante il rifiuto del Comune al risarcimento del danno, la signora Ferrari è stata costretta ad introdurre il presente giudizio per la tutela dei suoi interessi;

IN DIRITTO

RESPONSABILITA' DEL COMUNE DI TRADATE EX ART. 2051 CC

Il fatto occorso alla signora Ferrari rientra nella fattispecie della responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale più recente, la responsabilità del custode è una responsabilità di tipo oggettivo, e affinché si configuri è sufficiente che esista il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che venga in considerazione la condotta del custode (Cass. Civ. 28/6/2012, n. 10860; Cass. Civ. 16/1/2009, n. 993; Cass. Civ. 10/3/2009, n. 5741). Dunque, *non gioca alcun ruolo la negligenza o, in generale, la colpa del custode, il quale deve poter vantare una signoria di fatto sulla cosa stessa, in quanto solo così è possibile adottare i necessari rimedi per impedire la provocazione di danni* (Cass. Civ. , n. 22839/2017).

In questo contesto la giurisprudenza accolla dunque al danneggiato l'onere di dimostrare solo che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (cfr. Cass. Civ. 12/6/2016, n. 12744), *incombendo invece sul convenuto l'onere di provare il caso fortuito* (cfr. Cass. Civ., 4/10/2005, n. 21684) ovvero la prova che il fatto è avvenuto con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ., 29/7/2016, n. 15761).

Ai fini della prova liberatoria viene in rilievo una nozione oggettiva di caso fortuito, intesa in senso ampio, tale da ricomprendervi sia il fatto naturale (ovvero la forza maggiore), sia quello del terzo, ovvero il fatto dello stesso danneggiato, ad esempio attraverso un uso improprio della cosa (cfr. Cass. Civ., 9/11/2017, n. 26533).

Citando una recente sentenza sul punto, *"l'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c."* (Cass. Civ., n. 2481/2018 – 15761/2016).

Ed allora, esaminando il caso specifico, si osserva che la signora Ferrari, in occasione del sinistro, uscita di casa, ha percorso a piedi Via Viganò, in direzione centro camminando sul marciapiede fino all'incrocio con Via Cadorna, dove il marciapiede finisce, come illustra la foto allegata (docc. 1-2). Dovendosi recare in

Via Monte Nevoso n. 12, a piedi, doveva necessariamente percorrere tutta la Via Viganò che costeggia la ferrovia, dove non vi è una pista ciclopedonale o un marciapiede, né sul lato destro né sul lato sinistro della carreggiata a doppio senso (doc. 3).

Mentre camminava costeggiando la ferrovia è caduta rovinosamente a terra a causa dell'avvallamento indicato nelle fotografie allegate (docc. 4-4c).

La buca non era visibile poiché per la sua conformazione *non appare* profonda, come evidenzia la foto prodotta, e ciò trae in inganno l'utente perché non gli consente di percepire, usando la normale diligenza, la presenza di un avvallamento pericoloso. In altri termini si rileva una discrasia tra apparente stato di sicurezza e reale situazione dello stato dei luoghi. Tale divario rende impossibile per la persona di media accortezza di poter porre in essere cautele e comportamenti idonei ad eludere il pericolo concreto.

Si deve escludere qualsiasi rimprovero alla signora Ferrari, che certo non stava mantenendo un comportamento abnorme o inidoneo allo stato dei luoghi. L'evento era inevitabile: la signora non aveva altro modo di percorrere quel tratto di strada per arrivare al posto di lavoro a piedi.

La condotta della signora Ferrari è ineccepibile poiché il pedone si è mantenuto sul marciapiede, per il tratto in cui la strada ne è dotata. Ma poiché all'incrocio con Via Cadorna il marciapiede termina, il pedone deve necessariamente occupare la sede stradale.

Peraltro, la danneggiata non poteva stare sul margine sinistro, in direzione opposta alla marcia dei veicoli, poiché la strada, sul lato opposto alla ferrovia, è sempre occupata da auto in sosta (come si vede dalle fotografie 1-2) e ciò espone il pedone ad un pericolo maggiore poiché stando da quel lato dovrebbe invadere la corsia per evitare le auto parcheggiate.

La signora Ferrari per evitare il pericolo dei veicoli in transito sulla strada e non occupare l'area centrale della carreggiata, ha camminato lungo il margine che costeggia la ferrovia.

E' di immediata percezione che non vi è spazio per camminare a destra della carreggiata asfaltata, oltre la linea bianca, poiché il muretto di contenimento della ferrovia è proprio a ridosso della strada (cfr. foto).

Ciò posto, richiamando i principi giurisprudenziali citati, la conformazione della buca è stata la causa unica ed efficiente della caduta della signora Ferrari, alla quale non si può, invece, muovere alcun rimprovero di negligenza o imprudenza.

La signora, infatti, ha eseguito manovre corrette; non poteva usufruire di alcun marciapiede. Non aveva possibilità di avvedersi della profondità della buca.

Rilevante infine, ai fini dell'accertamento della responsabilità della P.A. è il fatto che, proprio dopo la denuncia dell'evento da parte della signora Ferrari, il Comune di Tradate ha posto rimedio alla buca che ora, infatti, risulta "riempita" (doc. 14). Il Comune ha quindi riconosciuto la pericolosità per l'utenza: se l'avvallamento che ha provocato la caduta della signora non fosse stato ritenuto insidioso, l'Ente non sarebbe intervenuto.

Si ravvisa pertanto una responsabilità oggettiva del Comune ex art. 2051 c.c., quale custode della strada e sue pertinenze: in quanto tale avrebbe dovuto accertarsi della presenza di buche insidiose e porvi rimedio.

Né il Comune di Tradate potrà sottrarsi alla responsabilità invocando che fosse oggettivamente impossibile la custodia di quel tratto di strada: siamo infatti in una zona abitata e trafficata, dove di certo l'Amministrazione comunale ha il potere di esercitare scrupolosamente la custodia dei beni demaniali. Ed anzi, più volte gli abitanti della zona hanno sollecitato un intervento della P.A. per sistemare la sede stradale, ma solo dopo il sinistro occorso alla signora Ferrari il Comune ha ritenuto di riparare il manto (peraltro solo quella buca).

La dinamica del sinistro, come riportata in atti – e che troverà conferma in sede istruttoria – non lascia dubbi circa la responsabilità del Comune di Tradate per le lesioni subite dalla signora Ferrari, sussistendo il nesso di causalità tra il bene soggetto a custodia del Comune di Tradate e l'evento dannoso.

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

A causa del sinistro, la signora Ferrari ha subito danni patrimoniali e non, che meritano integrale risarcimento da parte del convenuto.

In punto al **danno patrimoniale**, la signora Ferrari, in esito all'incidente, si è dovuta sottoporre a cure mediche e fisioterapia, per le quali ha sostenuto spese per € 214,65, oltre ad € 20,00 per il rilascio della cartella clinica, come attestano le ricevute/fatture che si producono (doc.15).

Quanto al **danno non patrimoniale**, il sinistro ha cagionato alla signora Ferrari lesioni personali che hanno determinato una inabilità temporanea totale e parziale così determinata, secondo la relazione medico legale allegata (doc. 16.):

Invaldità temporanea Totale : 6 giorni

Invaldità Temporanea Parziale al 75%: 60 giorni

Invalidità temporanea Parziale al 50%: 45 giorni;

Invalidità Temporanea Parziale al 25%: 45 giorni.

L'evento dannoso ha altresì cagionato **postumi permanenti** menomanti l'integrità psico-fisica della signora Ferrari, quantificati dal medico legale Dr. Farina, in 13 punti percentuali.

Nel caso specifico si ritiene debba anche riconoscere una **maggiorazione del risarcimento per "personalizzazione del danno"**.

Invero, l'accertamento medico legale ha evidenziato una incidenza specifica della lesione sulla capacità lavorativa della signora: la danneggiata, infatti, presta lavoro come OSS in una RSA e le sue mansioni richiedono di restare in piedi per la maggior parte del turno di lavoro, per cui le lesioni subite determinano *"una maggior usura delle residue energie psico-fisiche, in termini di facile esauribilità ed algo-disfunzionalità attuale inferiore sinistra"* (cfr. relazione medico legale).

A ciò si aggiunga che la signora Ferrari non è munita di patente di guida e vive sola, per cui si muove prevalentemente a piedi: per recarsi sul posto di lavoro deve percorrere quotidianamente almeno due chilometri non essendoci mezzi pubblici disponibili per quel tragitto. Anche per tutte le altre esigenze che attengono la vita quotidiana (spesa, farmacia, visite, ecc.) la signora Ferrari deve fare affidamento sulle proprie gambe: le lesioni patite ostacolo gravemente l'autonomia della signora, limitandone la mobilità e rendendo più difficoltoso e faticoso ogni spostamento.

Non si tratta di una generica impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno di una generica lesione alla capacità lavorativa, bensì di un pregiudizio che assume connotati specifici, "eccezionali" e "peculiari" (la qualifica di OSS- operatrice socio sanitaria in una struttura per persone non autosufficienti) rispetto a quello che potrebbe patire qualunque coetaneo della signora.

Si richiama al riguardo l'art. 138, n. 3 nuovo testo Codice delle Assicurazioni, in virtù del quale: *"qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%"*.

Appare congruo nel caso in esame un incremento per personalizzazione nella misura del 20% sul danno biologico.

Ed ancora, un completo ristoro del danno alla signora Ferrari non può prescindere dal riconoscimento anche del **danno morale**.

La Suprema Corte (Cass. Civ., n. 25164 del 10/11/2020), in linea con i precedenti arresti (Cass. civ., n. 910/2018, Cass. civ., n. 7513/2018 e Cass. civ. n. 28989/2019), ha confermato il principio secondo cui la voce di **danno morale** è autonoma e non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione.

Secondo la Corte, il danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, si distingue sia dal danno biologico *stricto sensu*, in quanto non suscettibile di accertamento medico-legale, sia dalla menzionata personalizzazione per incidenza su specifici aspetti dinamico-relazionali. Tale soluzione è confermata dall'art. 138, C.d.A. che stabilisce che *“nel considerare la componente morale da lesione dell'integrità sica, la quota corrispondente al danno biologico (...) è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione”*.

Trattasi, in altre parole, di un disagio psicologico che non si traduce, quindi, nella compromissione delle “attività quotidiane” e degli “aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato” ma comporta comunque intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto.

In punto all'onere probatorio, per l'accertamento del danno morale la giurisprudenza ammette il ricorso alla prova presuntiva (Cass. Civ. 25164/2020) per cui l'uso di massime di esperienza può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice. Ed anzi, in tema di danno morale il ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza *consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica...ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori ...”*.

Ed ancora, per la Corte *“un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità delle lesioni subite rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave sarà la lesione alla salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un danno morale...”*

Il sinistro in oggetto ha comportato una sofferenza interiore per la signora Ferrari, un perturbamento psichico ed una ricaduta sull'autonomia personale

nell'espletamento delle attività della vita quotidiana, che merita un integrale risarcimento in questa sede.

La difficoltà a stare in piedi a lungo ed a percorrere lunghi tratti a piedi hanno provocato un turbamento emotivo nella danneggiata, che si trova costretta a chiedere aiuto ad amici e parenti per lo svolgimento di alcune incombenze della vita quotidiana, oltre che sul lavoro; la menomazione fisica ha minato l'autostima della signora Ferrari, la quale dall'incidente ha percepito una progressiva perdita di autonomia e conseguentemente un generale pregiudizio psicologico, che si può tradurre equitativamente in un danno morale pari al 20% del danno biologico.

In forza dei principi sopra enunciati ed in applicazione dei valori economici tabellari indicati nella Tabella del Tribunale di Milano per il risarcimento del danno biologico da lesioni personali (pacificamente riconosciuta come parametro di liquidazione del danno non patrimoniale ex Cass. n. 12408/2011), tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (54 anni) e della misura della invalidità accertata dalla relazione medico legale in atti, il danno patito dalla signora Ferrari può essere così quantificato:

ITT 100%: € 720,00 (con punto base personalizzato in € 120,00)

ITP 75%: € 5.400,00

ITP 50%: € 2.700,00

ITP 25%: € 1.350,00

Totale: **€ 10.150,00**

Danno biologico: (punto base € 2.557,11 x 13 punti): **€ 24.433,00.**

Aumento per personalizzazione: 20% su danno biologico pari a **€ 4.886,00.**

Danno morale: 20% danno biologico, pari a **€ 4.886,00.**

Complessivamente, pertanto, la signora Ferrari avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di **€ 44.375,00 oltre ad € 234,65** per danno patrimoniale, per un totale di **€ 44.609,65.**

A tale importo dovrà essere detratto quanto già ricevuto dalla danneggiata dall'Inail per infortunio (doc. 17) quantificato in **€ 13.694,24.**

Ne consegue il diritto dell'odierna attrice al risarcimento del danno **differenziale**, da parte del Comune di Tradate oggi convenuto, nella misura di **€ 30.915,41** o in quella diversa che risulterà al termine dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione.

SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In sede stragiudiziale, nelle more dell'accertamento dell'entità del danno, è stato inviato al Comune di Tradate invito alla negoziazione assistita, ex DL 132/2014 convertito in L. 162/2014.

L'invito è stato regolarmente inviato dal legale e sottoscritto dalla parte personalmente, con l'avvertimento prescritto dalla legge. Tuttavia il Comune non ha risposto all'invito, limitandosi a trasmetterne copia alle proprie compagnie assicurative.

Come previsto dalla norma, la **mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione dell'invito ovvero il suo rifiuto** può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c.p.c..

Nel caso di specie, il destinatario dell'invito era il Comune di Tradate e non la compagnia di assicurazioni, non vertendosi in materia di sinistri stradali ma di responsabilità ex art. 2051 c.c.

Ne consegue che la risposta della compagnia non può sostituire quella del danneggiante, unico soggetto legittimato passivamente rispetto alla domanda risarcitoria odierna e dunque destinatario dell'invito.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha precisato che *“in caso di mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita della parte risultata in giudizio del tutto soccombente, ben può il giudice condannarla al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; condanna che ha natura sanzionatoria ed officiosa, non corrisponde ad un diritto di azione della parte vittoriosa e può essere liquidata anche in assenza della prova di un danno subito dalla controparte”* (Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 18/01/2017 n° 214)

La condotta del Comune dovrà dunque essere valutata alla stregua dei principi sopra enunciati.

Tutto ciò premesso, la signora Ferrari Morena, ut supra rappresentata e difesa

C i t a

Il **Comune di Tradate**, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di Tradate, Piazza Mazzini n. 6 (P.IVA 00223660127) pec: comune.tradate@pec.regione.lombardia.it, a comparire avanti il **Tribunale di Varese**, nota sede, sezione e Giudice designandi ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza del **6 luglio 2021 ore 9.00** e seguenti, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c., ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei

termini, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c.- per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decidere:

Nel merito: accertare e dichiarare che l'evento occorso alla signora Ferrari Morena di cui in premessa è imputabile alla esclusiva civile responsabilità del Comune di Tradate; accertare e dichiarare che il danno patrimoniale e non patrimoniale, patito dalla signora Ferrario per il sinistro in oggetto è quantificabile in € 44.609,65; accertare altresì che la danneggiata ha ricevuto dall'Inail la somma di € 13.694,24 a titolo di indennità per invalidità temporanea e danno biologico; per l'effetto condannare il Comune di Tradate in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento del danno differenziale nella misura di € 30.915,41, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi di legge sulla somma rivalutata.

Con vittoria di spese e compenso professionale.

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa, di cui ai seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione "vero che":

Si indicano i testi: Milvia Monzini, Giovanna Ciceri e Daniela Zappa,

Con riserva di indicare testi ed articolare ulteriori capitoli di prova .

Si chiede fin d'ora ammettersi CTU medico legale sulla persona della signora Ferrari Morena.

Si producono:

- 1) Foto abitazione
- 2) Foto incrocio
- 3) Foto Via Viganò'
- 4) a)-c) Foto botca
- 5) Copia lettera dimissioni
- 6) Certificazione Inail
- 7) Visite controllo
- 8) Invite negoziazione-richiesta risarcimento
- 9) Mail 31.1.2020 Avv.Grimoldi/Comune Tradate
- 10) Mail 11.3.2020 Avv.Grimoldi/Comune Tradate
- 11) Mail 19.6.2020 Avv.Grimoldi/Geminass
- 12) Mail 22.6.2020 Geminass/Avv.Grimoldi

- 13) Mail 12.8.2020 Geminass/Avv.Grimoldi
- 14) Foto buca sistemata
- 15) Spese mediche
- 16) Relazione medico legale
- 17) Prospetto liquidazione Inail

Ai sensi dell'art. 14 DPR 30.5.2002 n. 115 e s.m., si dichiara che il valore della presente controversia è di € 30.915,41, e che pertanto il contributo unificato ammonta ad € 518,00.

Ai sensi degli artt. 134, terzo comma, e 136, terzo comma, c.p.c., si dichiara di voler ricevere eventuali avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo PEC:

sonia.grimoldi@busto.pecavvocati.it

Cislago, 25 marzo 2021

Avv. Sonia Grimoldi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE